

Pubblicato il 22/08/2024

N. 15921/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02760/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2760 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani, Annalisa Ciociano, con domicilio digitale come in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Scerpa, con domicilio digitale come in atti;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento della prova di efficienza fisica;

- della Determinazione Dirigenziale rep. n. GB/251/2024 del 13.02.2024 - prot. n. GB/10782/2024 del 13/02/2024, pubblicata sull'Albo Pretorio telematico di Roma Capitale in data 14.02.2024 di approvazione della

graduatoria finale di merito nel **Concorso** pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo di Istruttore di Polizia Locale – Area degli istruttori – Famiglia Vigilanza.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22/4/2024:

- del verbale -OMISSIS- reso dalla Commissione Esaminatrice in data 13 luglio 2023 e del verbale -OMISSIS-reso dalla Commissione Esaminatrice in data 9 gennaio 2024.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 28 aprile 2023, Roma Capitale pubblicava sul proprio Albo Pretorio la Determinazione Dirigenziale -OMISSIS-42/2023, con cui indiceva il **concorso** pubblico per esami per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale – Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza, **concorso** a cui ha partecipato l'odierna parte ricorrente.

2. Il bando di **concorso** prevedeva una prova preselettiva (cfr. art. 5 del bando) e, successivamente, per quanti l'avessero superata, anche una prova scritta, una prova di efficienza fisica (di mera idoneità) e infine una prova orale (cfr. art. 6 del bando).

3. In data 27 luglio 2023, l'odierna ricorrente ha preso parte alla prova scritta superandola con una votazione di 26,25. Con riferimento invece alla successiva prova di efficienza fisica fissata per il giorno -OMISSIS- in considerazione della recente conclusione del periodo di -OMISSIS- avvenuto

il -OMISSIS-, ha presentato, per il tramite dell'Ufficio Risorse Umane di Roma Capitale, istanza di differimento della suddetta prova per fisiologiche, comprovate limitazioni fisiche. Tale istanza veniva riscontrata positivamente con nota della Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane del -OMISSIS-e, con successiva nota del -OMISSIS-, il medesimo Ufficio comunicava alla candidata l'ammissione con riserva alla prova orale in attesa della fissazione della sessione di recupero della prova di efficienza fisica.

4. In data -OMISSIS-, la ricorrente a seguito del superamento della prova orale del -OMISSIS- con il punteggio di 27, veniva riconvocata per la prova di efficienza fisica per la data del -OMISSIS-. La stessa, tuttavia, nel corso delle attività di preparazione alla suddetta prova, e, asseritamente a causa del prolungato periodo di inattività dovuto alla-OMISSIS-, subiva un infortunio che le rendeva temporaneamente impossibile la partecipazione alla menzionata sessione di recupero in ragione di una refertata: “-OMISSIS- - OMISSIS- s.c.” - e chiedeva, pertanto, un secondo rinvio della prova fisica, rinvio che veniva tuttavia negato direttamente dalla Commissione esaminatrice sulla base della seguente motivazione:

*“In riferimento alla procedura selettiva in oggetto, ed in particolare all'istanza di differimento da Lei inviata ed acquisita al protocollo del Dipartimento Organizzazione e e Risorse Umane con il -OMISSIS-, si comunica che la Commissione Esaminatrice la rigetta, comunicando altresì che la data del -OMISSIS-p.v. È da considerarsi ultimo giorno utile per lo svolgimento delle prove d'esame/ idoneità previste dal bando di **concorso**”.*

5. Con successiva Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024, l'Amministrazione Capitolina approvava la graduatoria finale del **concorso** nella quale non figurava l'odierna ricorrente che doveva, pertanto, ritenersi esclusa dalla procedura concorsuale in ragione della mancata presentazione alla convocazione per la prova di efficienza fisica.

6. Con l'odierno ricorso ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo T.A.R., pertanto, l'odierna parte ricorrente insta per l'annullamento del provvedimento con cui è stata respinta l'istanza di ulteriore

- differimento della prova di efficienza fisica - nonché avverso la conseguente determinazione di approvazione della graduatoria di merito.
7. Sostiene la difesa di parte ricorrente che nel caso di specie sussisterebbero tutti i presupposti (già riconosciuti dalla giurisprudenza formatasi sull'argomento) per ammettere la parte ricorrente al beneficio di un ulteriore differimento della data di svolgimento della prova di efficienza fisica.
8. Roma Capitale si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione.
9. All'esito della camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024, con ordinanza pubblicata in data 12 aprile 2024, il Collegio ha:
- a) per un verso disposto l'integrazione del contraddittorio (mediante notifica del presente ricorso con pubblici proclami) nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito di cui alla Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024;
 - b) per altro verso rinviato la causa alla camera di consiglio del 19 giugno 2024.
10. La notifica del gravame per pubblici proclami è stata ritualmente eseguita.
11. Alla camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024, pertanto, il Collegio – dato avviso alle parti *ex art. 60 c.p.a.* della possibilità di una definizione del merito del giudizio con una sentenza in forma semplificata – ha introiettato la causa in decisione.
12. Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito in esito all'udienza cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre ulteriori motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
13. La *quaestio iuris* è una sola e consiste nell'accertare se l'Amministrazione fosse tenuta (o meno) a concedere alla parte ricorrente un ulteriore differimento della prova di efficienza fisica calendarizzata in data -OMISSIS-,

tenuto conto che la stessa Amministrazione aveva già concesso un primo differimento di tale prova.

14. La risoluzione della questione impone richiamare, in apice, i principi foggianti dalla giurisprudenza amministrativa in materia di differimento delle prove concorsuali per motivi di salute dei candidati e, conseguentemente, di verificare se tali principi possono applicarsi al concreto caso di specie.

15. Orbene, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che:

a) *“fermo restando che le cause di impedimento a sostenere le prove di efficienza ed idoneità fisica per motivi di salute strettamente personali (non legate cioè ad alcun evento pandemico) non appaiono idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove di esame, può ammettersi che l'amministrazione possa, in giustificati casi, differire dette prove per lo stato di salute di singoli concorrenti, a condizione:*

- che il differimento delle prove di esame sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento e definizione della procedura concorsuale;

- che il differimento non comporti per l'amministrazione un aggravio di oneri organizzativi e finanziari non compatibili con l'interesse pubblico” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V, 14 febbraio 2023, n. 2600);

b) *“laddove l'istanza di differimento sia ascrivibile ad evento di salute non imputabile alla ricorrente e l'Amministrazione non abbia comunque addotto motivazioni organizzative invalicabili per impedire al ricorrente di sottoporsi alla prova in un arco temporale non incompatibile con le complessive esigenze di celerità del **concorso**, occorra sospendere il provvedimento di esclusione ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente allo svolgimento delle prove di efficienza fisica in seduta da fissare a cura dell'Amministrazione (TAR Lazio, ord. n. 5105/2021; ord. n. 3865/2022)” (cfr. T.A.R. Lazio, ord. n. 5159/2022);*

c) *“il Collegio ritiene fondato il secondo motivo del ricorso, con cui parte ricorrente censura il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato, totalmente carente di qualsivoglia elemento certo e comprovato da cui possa desumersi l'impossibilità della convocazione del ricorrente per una data compatibile - nel caso in esame, non superiore a 30*

*giorni rispetto alla data di conclusione del procedimento - con il recupero totale dall'intervento chirurgico subito a cui il ricorrente si è sottoposto per effetto di un trauma riportato, in corso di servizio, durante l'iter concorsuale. E' vero, infatti, che quanto al **concorso** in esame l'art. 2 del decreto del Capo della Polizia del 13.03.2019, lettera e) del punto 3, prevedeva il termine di conclusione dello stesso alla data del 6 agosto 2019, ma è anche vero come il ricorrente non avrebbe potuto sottoporsi alle prove nelle date indicate dall'amministrazione, contenute entro tale data, se non mettendo a rischio la propria salute e, in particolare, l'esito dell'intervento chirurgico al quale il predetto si era dovuto sottoporre all'esito di un -OMISSIS-, peraltro riconosciuto dipendente da causa di servizio OMISSIS. Da un lato, quindi, il motivo dell'istanza di differimento è ascrivibile ad evento di salute non imputabile al ricorrente; dall'altro, l'amministrazione non ha addotto motivazioni organizzative invalicabili per impedire al ricorrente di sottoporsi alla prova in un arco temporale - trenta giorni- prima facie non incompatibile con le esigenze di celerità del **concorso**" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I quater, 4 luglio 2020, -OMISSIS-674);*

d) "il perfezionamento delle procedure di assunzione, anche successivamente alla data prevista dalla legge per il completamento della procedura, "non incontra profili preclusivi laddove, come nel caso di specie, venga rappresentata alla procedente Amministrazione la presenza di cause temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità" (cfr. Consiglio di Stato, II, Sez. 24 giugno 2020, n.4043)" (cfr. Cons. St., sez. II, 14 giugno 2021, n. 4544).

In sintesi, quindi, la scelta dell'Amministrazione di negare il differimento della prova di efficienza fisica per motivi di salute del singolo candidato disvela un evidente eccesso di potere ogniqualvolta:

- (i) il differimento richiesto sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale;
- (ii) non v'è alcuna prova del fatto che detto differimento comporti significativi aggravii organizzativi e finanziari a carico dell'Amministrazione;
- (iii) il motivo ostativo di salute non è imputabile (per negligenza o imprudenza) al candidato che richiede il differimento della prova.

Tutto ciò in ossequio al principio pretorio generale secondo cui le procedure di assunzione del personale ben possono perfezionarsi in data successiva rispetto alla scadenza del termine di espletamento del **concorso** (avendo tale termine natura ordinatoria), ogniqualvolta ciò sia reso necessario da “*cause temporaneamente impeditive alla sottoposizione a visita di idoneità*” (cfr. Consiglio di Stato, II, Sez. 24 giugno 2020, n. 4043).

16. Traslando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio rileva che il provvedimento con cui Roma Capitale ha negato alla ricorrente il secondo differimento della prova di efficienza fisica appare effettivamente inficiato dal vizio di eccesso di potere denunciato con il ricorso. Se per un verso è vero, infatti, che Roma Capitale aveva già concesso alla ricorrente un primo differimento della prova di efficienza fisica, per altro verso è anche vero, tuttavia, che sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per la concessione del secondo differimento richiesto.

Risulta *per tabulas*, infatti, che:

- a) il differimento di almeno 20 giorni della prova di efficienza fisica calendarizzata in data -OMISSIS- non appare oggettivamente incompatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale, avuto riguardo al fatto che l'Amministrazione Capitolina ha comunque differito detta prova per le -OMISSIS--OMISSIS- che avevano partecipato al **concorso**; ne discende, pertanto, che l'obbligo di differire la prova del -OMISSIS- per le -OMISSIS--OMISSIS- comporta un inevitabile prolungamento dei tempi di conclusione della procedura concorsuale, prolungamento oggettivamente compatibile con il differimento di almeno 20 giorni richiesto dall'odierna parte ricorrente;
- b) l'Amministrazione capitolina non ha fornito alcuna prova del fatto che detto differimento comporti significativi aggravii organizzativi e finanziari;
- c) non risulta ugualmente contestato il fatto che il motivo di salute opposto dall'odierna parte ricorrente prescinda da qualsiasi imprudenza o negligenza della stessa parte ricorrente.

17. Il Collegio ritiene che nel caso di specie sussistano, quindi, tutti i presupposti – così come identificati dalla giurisprudenza amministrativa – che giustificano l'accoglimento della richiesta di differimento della prova di efficienza fisica calendarizzata in data -OMISSIS-. Se è vero, infatti, che le -OMISSIS--OMISSIS- godono di una tutela specifica, deve ritenersi che laddove la tutela accordata alle -OMISSIS--OMISSIS- comporti un differimento della conclusione della procedura e la fissazione di sessioni straordinarie per l'espletamento della prova di idoneità fisica, tale differimento debba essere esteso anche agli altri candidati che abbiano documentato l'impossibilità di sostenere la prova di idoneità fisica nella sessione prestabilita, consentendo a costoro di partecipare alle suddette sessioni straordinarie.

18. Tanto basta a rilevare, pertanto, che nel caso di specie il diniego di tale richiesta è stato inficiato da un vizio di eccesso di potere, il che conduce al suo annullamento e al riconoscimento dell'obbligo di Roma Capitale rideterminarsi sull'istanza, salvi gli effetti caducanti che tale rideterminazione (in uno all'eventuale esito positivo della prova fisica differita) potrà avere sulla conseguente graduatoria finale di merito del **concorso** (nei limiti dell'interesse della parte ricorrente).

19. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso va accolto nei sensi e termini sopra indicati.

20. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini indicati in parte motiva.

Condanna Roma Capitale alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in misura complessivamente pari ad € 2.000,00

(duemila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti) e rimborso del costo del contributo unificato (se versato).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

Igor Nobile, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giovanna Vigliotti

IL PRESIDENTE
Eleonora Monica

IL SEGRETARIO